

COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Pratica n. 2022/001CDU

Prot. n. 963

Vista la domanda presentata in data 14.01.2022 – prot. n. 302 dal geom.

David Buiatti in qualità di perito estimatore dell'esecuzione immobiliare

N.R.G.E. 45/2021 del Tribunale di Gorizia.

Visto l'art. 18 III° comma della legge 28.02.1985, n. 47 e s.m.i. e l'art. 34 della legge regionale 11.11.2009, n. 19 e s.m.i..

Visti gli atti d'ufficio e la documentazione catastale.

Fatta salva la corrispondenza e trasposizione tra la cartografia degli Strumenti

Urbanistici, la documentazione presentata e le Mappe Catastali.

SI CERTIFICA

che le sottoelencate particelle catastali del C.C. di Villesse, vengono

classificate in base al P.R.G.C. (approvato con delibera Consiliare n. 38 del

17.11.2014, di cui è stata confermata l'esecutività ed introdotte modifiche con

D.P.Reg. n. 060/Pres. del 17.03.2015, pubblicato sul B.U.R. n. 13 del

01.04.2015) e successive varianti: n. 1 al P.R.G.C., approvata con delibera

Consiliare n. 39 del 18.12.2015, pubblicata sul B.U.R. n. 16 del 20.04.2016; n. 2

al P.R.G.C., approvata con delibera Consiliare n. 18 del 30.03.2017, pubblicata

sul B.U.R. n. 18 del 03.05.2017; n. 3 al P.R.G.C., approvata con delibera

Consiliare n. 30 del 19.07.2017, pubblicata sul B.U.R. n. 34 del 23.08.2017; n.

4 al P.R.G.C., approvata con delibera Consiliare n. 46 del 15.11.2018,

pubblicata sul B.U.R. n. 1 del 02.01.2018; n. 5 al P.R.G.C., approvata con

delibera n. 47 del 15.11.2018, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 28.11.2018, n. 6

al P.R.G.C., approvata con delibera Consiliare n. 05 del 07.05.2020 pubblicata

sul B.U.R. n. 21 del 20.05.2020, n. 7 al P.R.G.C., adottata con delibera Consiliare n. 06 del 07.05.2020, n. 8 al P.R.G.C., recepita con delibera Consiliare n. 30 del 29.07.2021 come segue:

- p.c. 1500/1 – F.M. 7: Gran parte in Z.t.o. “E4.2 ARIA” – Ambiti naturali ed in piccola parte in Z.t.o. “E4.4 ARIA” – Ambiti naturali ed agricoli.

Inoltre, fatta salva la destinazione urbanistica come sopra indicata, si evidenzia che la suddetta p.c.:

- è compresa nella zona area fluviale (F) del P.G.R.A.;
- è compresa all'interno della “Fascia di rispetto dalle infrastrutture aeroportuali - “Superficie conica”;

- pp.cc. 1500/2 e 1500/4 – F.M. 7: Z.t.o. “E4.2 ARIA” – Ambiti naturali.

Inoltre, fatta salva la destinazione urbanistica come sopra indicata, si evidenzia che le suddette pp.cc.:

- sono comprese nella zona area fluviale (F) del P.G.R.A.;
- sono comprese all'interno della “Fascia di rispetto dalle infrastrutture aeroportuali - “Superficie conica”;

- p.c. 1500/3 – F.M. 7: Parte in Z.t.o. “E4.2 ARIA” – Ambiti naturali, parte in Z.t.o. “E4.5 ARIA” – Ambiti agricoli.

Inoltre, fatta salva la destinazione urbanistica come sopra indicata, si evidenzia che la suddetta p.c.:

- è compresa nella zona area fluviale (F) del P.G.R.A.;
- è compresa all'interno della “Fascia di rispetto dalle infrastrutture aeroportuali - “Superficie conica”;

Tali zone prevedono quanto stabilito dagli artt. 29, 32, 32.2, 32.4, 32.5, 39, 42, 47, 50, 51, 53 delle Norme Tecniche d'Attuazione e dagli artt. 7, 10, 11,

15 e 16 delle Norme Tecniche d'Attuazione del P.G.R.A. - Piano di gestione del rischio alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006.

La Conferenza Istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del P.G.R.A.

Le norme tecniche di attuazione del P.G.R.A. con le relative cartografie, sono state poste in salvaguardia, ai sensi dell'art. 65 comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ed entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso della delibera di adozione sulla G.U. n. 29 del 04 febbraio 2022.

Con l'entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione e relative cartografie del P.G.R.A. l'attività edilizia ed urbanistica dovrà non essere in contrasto con le prescrizioni suddette.

Il presente certificato non prende in considerazione quanto previsto dall'art. 33 della L.R. 19/2009 e non sostituisce la certificazione urbanistico - edilizia e la valutazione sull'ammissibilità dell'intervento di cui all'art. 34, commi 3 e 4 della L.R. 19/2009.

Ai sensi del comma 2, art. 15 della Legge 12.11.2011 n. 183, *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*.

Si rilascia la presente in carta semplice, esenzione del bollo ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, per gli usi previsti dalla legge.

Villesse, 11.02.2022

Il Responsabile del Servizio

*Dott. Lorenzo RIGONAT*

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

## ESTRATTO N.T.A. DEL P.R.G.C. DI VILLESSE

### Art. 29 - Norme comuni per le zone agricolo-forestali: interventi di rilevanza urbanistico edilizia ed ambientale

1. Nelle zone agricolo-forestali, ad esclusione delle z.t.o. E2 ed E4 dove valgono norme specifiche di inedificabilità, è ammessa salvo diversa specificazione degli articoli relativi alle singole zone, la realizzazione delle seguenti opere:
  - a) Edifici per la residenza agricola dell'imprenditore agricolo professionale;
  - b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali stalle, magazzini ed annessi rustici;
  - c) Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati alla attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole;
  - d) Serre stabilmente ancorate al suolo per coltivazioni specializzate;
  - e) Edifici e locali per agriturismo;
  - f) Sbancamenti, terrazzamenti e riporti di terreno finalizzati all'attività agricola;
2. All'interno delle zone agricole sono ammessi esclusivamente allevamenti a carattere familiare ed allevamenti a carattere aziendale:
  - a) Sono allevamenti a carattere familiare gli allevamenti di animali non legati direttamente alla produzione agricola ed alle necessità aziendali anche quando vengono praticati da soggetti non aventi caratteristiche di imprenditore agricolo professionale e quando la loro consistenza non sia superiore a 2 UBA (Unità Bestiame Adulto). In tali casi dovranno essere previste opportune stalle, porcilaie o ricoveri dotati di pavimenti impermeabili e lavabili agevolmente, oltre alle necessarie concimaie a tenuta stagna. Le stalle, le porcilaie ed i recinti esterni per i cavalli o gli animali a stabulazione libera dovranno distare almeno 10 m. dall'abitazione dell'allevatore e almeno 25 m dalle altre abitazioni. Le concimaie dovranno distare almeno 25 m. dalle abitazioni
  - b) Sono allevamenti a carattere aziendale gli allevamenti di animali legati direttamente alla produzione dell'azienda e che concorrono alla formazione del reddito e quando la loro consistenza non sia superiore a 25 UBA (Unità Bestiame Adulto). In tali casi dovranno essere previste opportune stalle, porcilaie o ricoveri dotati di pavimenti impermeabili e lavabili agevolmente, oltre alle necessarie concimaie a tenuta stagna, in conformità a quanto disposto dal T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27.07.1934 n. 1265. Le stalle, porcilaie, ricoveri, recinti e le concimaie dovranno distare dalle zone destinate a residenza e dalle zone destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria almeno m 150.
3. Per tutte le costruzioni inerenti la realizzazione di allevamenti a carattere aziendale si dovrà tendere alla minimizzazione dell'impatto ambientale derivante dalla costruzione stessa, prevedendo tipologie forme, finiture e materiali in armonia con l'ambiente circostante e finalizzate al mantenimento, alla salvaguardia ed alla tutela dell'aspetto paesaggistico e delle valenze culturali ed ambientali della zona.
4. Per le stalle aziendali esistenti poste a distanza inferiore a 150 m dalle zone residenziali o da aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria sono consentiti interventi edilizi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia così come definiti al c. 2 dell'art. 4 della L.R. 19/2009 ed interventi di ristrutturazione edilizia.
5. Gli interventi previsti al comma precedente potranno essere realizzati soltanto con la prescrizione che vengano usati materiali compatibili con le qualità ambientali della zona.
6. Non sono ammessi l'aumento del numero di capi dell'allevamento, comunque non superiore a 25 UBA, e la modifica delle specie allevate.
7. Per gli allevamenti di struzzi, roditori, cani e di altre specie animali non rientranti nelle usuali attività zootecniche è prescritta la richiesta di parere da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.
8. Hanno titolo alla costruzione e/o al recupero degli edifici di cui al punto a) del precedente 1° comma i soli imprenditori agricoli professionali; gli edifici di cui ai punti b), c), d), ed e) possono anche essere costruiti e recuperati, dai proprietari titolari di azienda agricola anche non imprenditori agricoli professionali, nel rispetto delle norme del presente articolo.
9. Nella zone agricole, se non diversamente specificato per ogni singola zona il P.R.G.C. si attua:
  - a) **con procedura diretta**
    - Per l'ampliamento, la ristrutturazione, la nuova costruzione di edifici per la residenza agricola dell'imprenditore agricolo professionale;
    - per l'ampliamento, la ristrutturazione, la nuova costruzione di strutture aziendali (stalle, magazzini, annessi rustici, ricovero attrezzi e macchinari etc.), o accessori delle residenze di cui al precedente punto;
    - per l'ampliamento e/o la ristrutturazione edilizia di edifici per la residenza agricola in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'art. 36, commi 1 e 2, della L.R. 19/2009;

- per interventi di recupero edilizio a fini residenziali (ristrutturazione ed interventi di rilevanza edilizia) di edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C., non più utilizzati quale residenza agricola in connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, purché realizzati senza aumenti di volumetria;
- per la ristrutturazione finalizzata al recupero residenziale degli edifici o parti di essi esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C., purché realizzata senza aumenti di volumetria;
- per ristrutturazioni o ampliamenti delle strutture esistenti in funzione della ricettività agrituristica, aventi requisiti definiti dalla L.R. 25/1996 e s.m.i., nei limiti parametrici indicati nelle singole zone omogenee;
- per interventi indirizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione della suscettività agricola del territorio e per le opere connesse alla messa a coltura dei fondi e di manutenzione e miglioramento della viabilità rurale;
- interventi di trasformazione territoriale nel rispetto dei limiti e delle indicazioni riportati agli articoli seguenti riferiti alle diverse zone omogenee.

**b) con procedura indiretta**

- edifici a libera localizzazione così come definiti alla lettera c) del comma 1° del presente articolo secondo i parametri definiti da ogni singola zona;
  - per gli interventi di trasformazione territoriale per le soglie dimensionali definite ai commi seguenti;
10. Nell'ambito delle zone agricole forestali, costituiscono intervento di "trasformazione territoriale", tutte le opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali che superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro. Al di sotto di tale soglia è considerata attività edilizia libera così come specificato all'art. 16 della L.R. 19/2009.
11. Se non diversamente disciplinato dalle norme di riferimento di ogni singola zona territoriale gli interventi in zona agricola si attuano mediante:
- Intervento edilizio diretto, per interventi che investono una superficie complessiva non superiore a mq 20.000, in tal caso, onde favorire un aumento e miglioramento della complessità ambientale, dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arbustive/o arboree su una superficie minima pari al 4% di quella complessivamente investita dall'intervento, tali essenze verranno localizzate di preferenza lungo capezzagne, fossi, corsi d'acqua, scarpate in modo da formare filari e siepi frangivento (per il computo della superficie di tale vegetazione si assume una larghezza di m. 6.00 per siepi e filari con alberi ad alto fusto e di m. 3.00 per le siepi formate solo da vegetazione arbustiva).
  - P.R.P.C. per interventi che investono una superficie superiore a mq. 20.000, in tal caso, sempre per aumentare e migliorare la complessità ambientale, dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arbustive ed arboree su una superficie minima pari al 7% di quella complessivamente investita dall'intervento, di cui almeno una quota pari al 3% dovrà essere sistemata a bosco, mentre la quota restante pari al 4% dovrà essere sistemata con le modalità stabilite per gli interventi soggetti a IED; in ogni caso gli elementi arborei preesistenti di maggior rilievo dovranno essere mantenuti, compatibilmente con le esigenze della conduzione agricola dei fondi. Tutti gli interventi di cui al presente comma dovranno essere supportati da adeguate indagini ecologiche, geologiche, idrologiche, paesaggistiche e storico-culturali.
12. Ricadono tra gli interventi di cui al precedente comma anche quelli riguardanti:
- la modifica delle capezzagne e delle strade interpoderali; che comunque non potranno essere soppresse;
  - la modifica, lo spostamento o la soppressione dei fossati di scolo delle acque;
13. Per gli interventi di movimento terra su superfici fino a 20.000 mq connessi ad opere di miglioramento fondiario nella progettazione ed esecuzione degli stessi andranno rispettati i seguenti criteri:
- la salvaguardia degli elementi principali dell'assetto ambientale e paesaggistico preesistente (strade interpoderali, capezzagne, fossati e sistemi di drenaggio delle acque, dislivelli, ecc.) procedendo solo alla loro eventuale ricalibratura in caso di documentata necessità, mentre sarà possibile procedere alla completa ridefinizione della suddivisione dei fondi e delle colture;
  - la conformazione del terreno dovrà essere rispettata nelle sue linee fondamentali, procedendo solo a degli adeguamenti minimali alle esigenze della produzione senza modificare l'andamento del deflusso delle acque superficiali e salvaguardando eventuali formazioni geomorfologiche di particolare interesse;
  - la vegetazione arborea ed arbustiva preesistente (filari, siepi frangivento, fasce alberate, ecc.) andranno di norma conservate, procedendo alla loro modificazione/soppressione solo in caso di documentata necessità, dovrà in ogni caso essere garantita una percentuale minima di superficie destinata alla vegetazione arborea come più oltre specificato;
  - la presenza di eventuali elementi singoli esistenti di interesse storico, culturale e naturalistico (es. trincee, ancone, alberi monumentali, ecc.) andranno conservati salvaguardando anche il loro inserimento nel contesto ambientale per un adeguato intorno;
14. Il progetto degli interventi dovrà essere redatto da un tecnico abilitato e dovrà contenere i seguenti elaborati:

- rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto (in scala adeguata), con l'evidenziazione degli elementi esistenti di interesse ambientale e paesaggistico che sarebbe opportuno conservare;
  - situazione catastale;
  - progetto della sistemazione finale che si intende realizzare (planimetrie e sezioni in scala adeguata) con l'evidenziazione dei singoli interventi da eseguire, degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico che si intendono conservare, dell'utilizzazione finale delle superfici e delle aree destinate alla vegetazione arborea e arbustiva;
  - specificazione di dettaglio dei sistemi di drenaggio delle acque e di eventuali opere specialistiche da realizzare;
  - relazione illustrativa contenente anche una descrizione della situazione geologica e idrologica, nonché ogni altro elemento utile per la valutazione degli interventi proposti.
15. Al fine di favorire un ripristino/miglioramento della complessità ambientale, nella sistemazione finale delle aree dovrà essere realizzata (prima della comunicazione della dichiarazione di ultimazione lavori) la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone su una superficie minima pari al 4% di quella complessivamente investita dall'intervento. Tali specie verranno localizzate di preferenza lungo capezzagne, fossi, corsi d'acqua, scarpate in modo da formare filari e siepi frangivento oppure fasce alberate. Per il computo della superficie occupate dalle suddette formazioni vegetali si assume una larghezza convenzionale:
- di m 6.00 per le siepi ed i filari con alberi ad alto fusto,
  - di m 3.00 per le siepi formate solo da arbusti;
- naturalmente le superfici occupate dalla vegetazione esistente, che viene conservata, verranno computate a tutti gli effetti ai fini del soddisfacimento della percentuale minima di cui sopra.
16. Per interventi che investono una superficie superiore a mq. 20.000, soggetti a PAC, in sede di formazione del piano attuativo devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) in via preliminare, in sede di analisi del piano, dovranno essere trattati i seguenti aspetti:
- delle caratteristiche pedologiche, geologiche ed idrologiche dei terreni;
  - delle condizioni agronomiche produttive;
  - delle caratteristiche vegetazionali ed ambientali secondo un approccio ecosistemico;
  - delle caratteristiche paesaggistiche e del processo storico che le ha determinate, ecc.
- b) le analisi preliminari dovranno affrontare anche aspetti di tipo storico- culturale, tramite una lettura integrata delle varie fonti di informazioni disponibili:
- cartografia storica (catasti, rilievi IGM, ecc);
  - toponomastica;
  - fonti bibliografiche;
  - dati storici;
  - tradizioni e racconti del posto;
- con l'obiettivo di ricostruire il processo di sedimentazione storica che ha portato alla strutturazione attuale di quello specifico ambiente agrario.
- c) in sede di piano dovranno essere individuati gli elementi di rilievo, come ad esempio:
- i siti di interesse archeologico e storico (es: tumuli, tombe, castellieri, trincee, ecc);
  - i percorsi anche secondari insistenti su tracciati storici (es: una capezzagna coincidente con un residuo della centuriazione romana);
  - gli elementi di interesse storico-architettonico (es: chiesette, ancone, case coloniche, ecc) che richiedono di essere mantenuti in un ben preciso contesto ambientale;
  - nonché gli elementi di interesse naturalistico come ad esempio:
    - le zone umide e corsi d'acqua (per i quali si rinvia al successivo paragrafo);
    - le formazioni geomorfologiche particolari, ecc.;
    - e gli aspetti vegetazionali di maggior rilievo quali ad esempio:
      - le siepi ed i filari che si trovano nelle migliori condizioni (per composizione, conservazione, disposizione ecc.) e che sono suscettibili di miglioramento;
      - le fasce alberate ed i boschi;
      - i grandi alberi isolati;
      - i residui di formazione di tipo naturale (es. residui di boschi planiziali, biotopi, ecc).
17. Con la scorta delle analisi condotte il PAC dovrà individuare:
- a) una trama primaria di elementi da conservare/rimodellare,
- b) una trama secondaria di elementi da riorganizzare/sostituire.
- Tra gli elementi della trama primaria vanno senz'altro annoverati:
- i siti ed i singoli elementi d'interesse storico, archeologico e culturale;
  - i percorsi agricoli principali e quelli coincidenti con tracciati storici;
  - le formazioni geomorfologiche principali;
  - i sistemi di scorrimento delle acque superficiali e sotterranee;
  - gli ambiti naturalistici e le associazioni vegetali di particolare interesse.

Per tali elementi pur mantenendosi nell'ambito di una logica di tutela si potrà procedere ad interventi di ricalibratura, modificazione/integrazione di singole parti in modo da venire incontro alle esigenze più pressanti della produzione e/o dell'infrastrutturazione agricola.

Per quanto riguarda invece gli elementi della trama secondaria si potrà procedere alla loro completa ristrutturazione in funzione delle necessità delle aziende agricole, tra questi vanno annoverati:

- la suddivisione dei fondi, che potranno essere riordinati onde eliminare l'eccessivo frazionamento dispersione, procedendo a tutte le necessarie operazioni di permuta o riassegnazione, andranno tuttavia salvaguardate le organizzazioni dei fondi intimamente connesse con siti di particolare valore storico-archeologico (es: castellieri, tumuli, ecc.);
- le siepi soprannumerarie e/o invase da rovi oppure quelle che racchiudono appezzamenti troppo piccoli, esse potranno venire ridimensionate o eliminate;
- i filari di alberi che creano ostacoli all'accesso ai fondi restringendo eccessivamente le strade campestri o che si trovano in cattivo stato di conservazione (es: piante malate e/o vetuste), essi potranno venire soppressi e ricostruiti in posizioni più adatte.

Per quanto concerne le opere di movimento terra esse dovranno osservare i seguenti criteri progettuali ed esecutivi:

- rispettare le linee fondamentali della morfologia del suolo, procedendo solo ad adeguamenti contenuti e strettamente legati alle esigenze della produzione agricola;
- non alterare in modo sostanziale e definitivo il regime di scorrimento delle acque superficiali e sotterranee (corsi d'acqua minori, principali sistemi di scolo, risorgive, ecc.);
- salvaguardare le formazioni geomorfologiche particolari anche se localizzate e/o di dimensioni contenute;
- mantenere la vegetazione arborea ed arbustiva preesistente (filari, siepi frangivento, fasce alberate, ecc.) dove questa non risulta in netto contrasto con le esigenze produttive ed infrastrutturali, dovranno in ogni caso essere garantite delle percentuali minimali di superficie complessiva destinate alla vegetazione come più oltre specificato;
- rispettare eventuali singoli elementi di interesse storico, culturale e naturalistico (es: trincee, ancone, alberi monumentali, ecc.) ed il loro contesto ambientale in un adeguato intorno.

18. Il P.R.P.C. ad integrazione di quanto già previsto dalla normativa vigente, sarà costituito dai seguenti elementi:

- a) relazione illustrativa, che dovrà dare conto di tutte le indagini svolte in via preliminare;
- b) rilievo planialtimetrico dello stato di fatto, con l'evidenziazione (possibilmente su elaborati separati) delle destinazioni d'uso del suolo, dell'assetto vegetazionale esistente, degli elementi di interesse storico, archeologico, culturale e naturalistico, dei sistemi di scorrimento delle acque superficiali e di ogni altro elemento utile alla comprensione dell'articolazione dell'ambiente;
- c) relazione geologica con relativi elaborati di analisi sulla geomorfologia, idrologia, ecc.;
- d) relazioni sulle singole indagini settoriali con relativi elaborati d'analisi (secondo indicazioni dell'Amministrazione comunale);
- e) definizione con un elaborato ad hoc di tutti gli elementi della trama primaria dell'ambiente agrario esistente, differenziati eventualmente per grado di importanza;
- f) rappresentazione grafiche della proposta di progetto contenenti tutte le indicazioni utili ai fini della comprensione della natura di tutti gli interventi di trasformazione da attuare, ed in particolare sulle utilizzazioni finali del suolo, su eventuali costruzioni e/o impianti tecnologici da realizzare sul sistema dei percorsi e sulle altre infrastrutture, circa i sistemi di scorrimento e scolo delle acque, sull'assetto finale della vegetazione esistente e/o da piantumare, sugli elementi di interesse storico archeologico, culturale e naturalistico da salvaguardare, ecc.;
- g) planimetria catastale dello stato di fatto e del futuro assetto delle proprietà;
- h) norme tecniche di attuazione;
- i) programma d'attuazione degli interventi per definire fasi e tempi di realizzazione degli interventi;
- j) schema di convenzione in caso di P.R.P.C. di iniziativa privata.

Lo schema di convenzione da sottoscrivere tra i privati promotori dell'intervento e l'Amministrazione comunale tra l'altro deve:

- stabilire in dettaglio tutti gli obblighi assunti dai proponenti con particolare riferimento alle opere di salvaguardia/ripristino ambientale (tutela degli elementi di interesse storico, archeologico, culturale e naturalistico; vegetazionale, ecc.),
- prevedere l'eventuale cessione gratuita di aree connesse con la realizzazione di infrastrutture d'interesse pubblico;
- stabilire i termini entro cui dovranno essere realizzati gli interventi d'interesse pubblico e/o di ripristino ambientale, definendo altresì congrue garanzie finanziarie ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione stessa.

19. Al fine di attuare un ripristino dell'ambiente che favorisca un aumento/miglioramento della complessità dell'ecosistema, nella sistemazione finale delle aree, oggetto di intervento, il P.R.P.C. deve prevedere la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone su una superficie minima pari al 7% di quella complessiva interessata dal P.R.P.C., che andrà così ripartita:

- 3% per la realizzazione di aree boscate, prevenendo la creazione di ambiti di superficie minima pari a 600 mq;
- 4% per la realizzazione di sistemazioni di tipo lineare (filari e siepi frangivento, fasce alberate, ecc.) che andranno localizzate preferibilmente lungo capezzagne, fossi, corsi d'acqua, scarpate ecc.

La realizzazione delle sistemazioni vegetazionali di piantumazione dovrà essere attuata parallelamente all'esecuzione dei vari lotti d'intervento, per tanto anche tali opere dovranno essere ultimate prima della dichiarazione di fine lavori di ogni singolo lotto.

20. I parametri urbanistici ed edilizi sono riferiti ad ogni singola zona agricola come specificato negli articoli seguenti.
21. Gli indici di fabbricabilità fondiaria (If) e i rapporti di copertura (Q) stabiliti dal P.R.G.C. per la zona agricola, ove non altrimenti specificato, sono riferiti alla superficie totale dei fondi di proprietà, anche se siti sul territorio di un Comune diverso, avente la medesima classificazione quale zona omogenea, purché funzionalmente contigui sotto il profilo agricolo.
22. Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio di un Comune diverso, ai fini del computo degli indici fondiari e di copertura devono osservare le disposizioni contenute nell'art. 33 della L.R. 19/09.
23. Per l'applicazione dell'indice del rapporto di copertura Q, all'interno del territorio comunale, concorrono alla formazione della proprietà fondiaria tutte le superfici ricomprese entro le sottozone agricole di tipo E
24. Nelle zone agricole, entro le fasce di rispetto stradali indicate dal P.R.G.C., sono ammessi gli interventi edilizi di cui al 7° e 8° comma del successivo art. 37.
25. Di preferenza i nuovi edifici in zona agricola (del tipo a) di cui al precedente 1° comma) dovranno essere localizzati in prossimità delle zone residenziali del paese. La costruzione di edifici isolati sarà autorizzabile solo nei casi in cui l'articolazione della proprietà fondiaria non permetta soluzioni diverse. In tale caso il permesso di costruire dovrà essere adeguatamente motivato. In ogni caso il progetto edilizio, oltre a rilevare preventivamente la posizione e le caratteristiche degli alberi e dei arbusti preesistenti, dovrà prevedere la sistemazione dettagliata degli spazi esterni alle costruzioni con le indicazioni dell'utilizzazione di tutta la superficie del lotto (alberata, a prato, a giardino o a coltivo, ecc) di tutte le opere da realizzare (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando peraltro la posizione e la denominazione di tutte le essenze da piantumare (dovranno essere in particolare previsti nuovi alberi ad alto fusto nella misura di una pianta ogni 100 mq. di superficie del lotto d'intervento oltre ad essenze arbustive in ragione di 2 gruppi ogni 100 mq. di superficie del lotto d'intervento). Nella scelta delle alberature e degli arbusti dovranno essere privilegiate le essenze autoctone.
26. Ai fini del calcolo degli indici If e Q non vengono computati manufatti destinati a protezioni stagionali delle colture, che siano costruiti senza fondazioni, con struttura direttamente infissa al suolo e tamponature realizzate con teli in materiale plastico o similare, destinate esclusivamente alla protezione temporanea della coltura agricola svolta nell'ambiente naturale.
27. Il rilascio del permesso di costruire in zona agricola è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una attestazione notarile che certifichi l'avvenuta richiesta di trascrizione nei pubblici Registri Immobiliari dell'impegno, mediante atto d'obbligo, a rispettare la destinazione d'uso degli immobili stabilita dal progetto, per almeno 10 anni, nonché il vincolo di inedificabilità nei confronti dei terreni che concorrano alla determinazione della volumetria trasferibile sul fondo da edificare.
28. Edifici rurali di servizio dismessi all'uso agricolo, esistenti alla data di adozione del P.R.G.C., possono essere recuperati alla funzione abitativa, o di attività agrituristiche di cui alla L.R. 25/96 e s.m.i., anche con ampliamenti volumetrici, comunque nel rispetto dei requisiti soggettivi e degli indici di zona fissati per gli edifici di tipo a) del precedente comma 1°. Gli interventi di ristrutturazione devono essere volti al recupero tipologico dell'edilizia rurale esistente, in considerazione del pregio tipologico dell'edificio da conservare, ovvero dell'assetto urbanistico del contesto, ovvero della collocazione dell'immobile in frangia al sistema urbano. Gli interventi non potranno realizzare più di due alloggi per ciascuno degli immobili recuperati alla residenza e dovranno dare atto altresì della disponibilità pertinenziale di almeno 25 mq di autorimesse e 100 mq di area scoperta per ciascun alloggio.
29. Il recupero a fini residenziali dei fabbricati rurali dismessi dall'uso agricolo deve comportare la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da parte del proprietario, proponente l'intervento, con il quale si impegna a realizzare a proprie spese tutte le opere di urbanizzazione primaria strettamente necessarie alla nuova destinazione funzionale e rapportate all'effettiva consistenza dei fabbricati.
30. La richiesta di nuove costruzioni di attrezzature dovrà essere corredata da una relazione che dimostrila congruità delle dimensioni dei fabbricati rispetto all'estensione delle superfici colturali (in affitto e/o in proprietà dell'azienda e ai suoi programmi produttivi).
31. E' ammesso l'uso degli annessi rustici per attività di vendita e/o somministrazione di prodotti derivanti dall'attività aziendale e di quelli ad essa complementare.
32. L'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola in zona agricola, ove ammessi dalle singole zone omogenee e nel rispetto degli indici e dei parametri ivi indicati, possono comportare la realizzazione di un'unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d'uso

residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, purché:

- a) l'unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado dell'imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto proprietario dell'edificio ampliato o ristrutturato;
  - b) il soggetto avente titolo si obblighi, mediante convenzione con il Comune, a istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro fondiario a cura del richiedente, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
33. Per gli interventi realizzati ai sensi del comma precedente in deroga al requisito della connessione funzionale e comportanti il cambio di destinazione d'uso in residenziale, non si applica l'esonero contributivo previsto dall' articolo 30, comma 1, lettera a) della L.R. 19/2009, salvo i casi di trasferimento a titolo di successione del diritto reale di godimento e a condizione che il successore adibisca l'immobile a prima abitazione.
34. Possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di rilevanza edilizia degli edifici rustici annessi alle residenze agricole con modifica di destinazione d'uso degli stessi in residenza agricola, con il vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, così come previsto al precedente comma 31, lettera b) .
35. Nelle zone agricole è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi:
- a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, annessi alle strutture produttive aziendali, nonché impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti;
  - b) di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, (Direttiva del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e dell' articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche;
  - c) di adeguamento igienico-funzionale delle strutture agricole esistenti fino ad assicurare il rispetto dei parametri minimi previsti dalla normativa di settore che disciplina la specifica attività e conformemente al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione; in tali casi l'eventuale ampliamento, se realizzato in deroga agli strumenti urbanistici, non può superare il 10% della superficie utile delle strutture esistenti.
36. Nella tavola P/1 di piano vengono evidenziate, con apposita simbologia, le opere di fortificazione militare risalenti al primo conflitto mondiale. Tali manufatti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti in condizioni di decoro. E' fatto divieto assoluto di modificare la loro consistenza. Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate la esecuzione di opere (pulizia, decespugliamento ecc.) atte al mantenimento del decoro delle opere esistenti.
37. Nella tavola P1 di piano vengono evidenziati i filari di alberi posti in margine alla viabilità, a capezzagne o a fondi agricoli, ai quali viene riconosciuto un rilevante valore paesaggistico. Per tali filari si fa divieto di estirpazione e si prescrive la loro conservazione e potenziamento con l'impianto di maggiori specie autoctone o tipiche locali. Le strade campestri si devono dotare di fossi laterali e almeno lungo uno dei lati si devono piantare o conservare se esistenti, siepi o filari di specie autoctone o tipiche locali.
38. Al fine di garantire un corretto uso dei suoli sotto il profilo agrario, all'interno di tutte le zone agricole comprese pertanto le sottozone all'interno del perimetro "ARIA", si prescrive che l'impianto di "pioppeti" o arboreti in genere che prevedano l'impianto di alberi di alto fusto, dovrà essere rispettata una distanza minima di 7,00 m dal confine di proprietà. Tale distanza è ridotta a mt. 3,00. nel caso in cui il confine sia prospiciente strade campestri, capezzagne ed argini. Sono comunque fatte salve tutte le piantagioni in essere ed i contratti per l'impianto di nuovi pioppeti sottoscritti in data antecedente alla data di adozione del nuovo PRGC.

#### **Art. 32 - Zone di interesse agricolo ambientale e paesaggistico interna al perimetro dell'ARIA**

1. La zona comprende le parti del territorio comunale di particolare interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico comprese le aree soggette a vincoli di tutela derivanti da indicazioni sovra ordinate comprese nella perimetrazione dall'ARIA n° 16 - Fiume Torre istituita con DPGR del 17/05/2002 n. 0143/Pres, – e ARIA N° 19 – Fiume Isonzo, istituita DPGR 031/Pres del 06/02/2002.
2. Nelle zone il P.R.G.C. si attua con procedura diretta:
  - per interventi indirizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio agricolo e per le opere connesse alla messa a coltura dei fondi;
  - per lo scavo, o ritombamento, di fossi e scoline di modesta entità e nel rispetto dell'attuale assetto idraulico ed ambientale;

- per opere di manutenzione e miglioramento della viabilità rurale anche finalizzate a migliorare la fruibilità turistica nel rispetto delle finalità di tutela delle peculiarità naturalistiche dell'ARIA;
3. Le zone sono state così classificate:
- Art. 32.1 sottozona E4.1 ARIA Alveo Torrente Torre e Fiume Isonzo;
  - Art. 32.2 sottozona E4.2 ARIA Ambiti naturali;
  - Art. 32.3 sottozona E4.3 ARIA Ambiti arginali lineari;
  - Art. 32.4 sottozona E4.4 ARIA Ambiti naturali e agricoli;
  - Art. 32.5 sottozona E4.5 ARIA Ambiti agricoli;
  - Art. 32.6 sottozona E4.6 ARIA Aviosuperficie di aeromodelli.
4. Nelle zone "ARIA", come criterio generale e fatte salve le specifiche eccezioni ammesse per ciascuna sottozona:
- a) sono generalmente consentite:**
- l'utilizzazione agricola e forestale dei terreni, esercitata nei modi tradizionali e senza alterare i caratteri dei suoli;
  - tutte le opere di manutenzione agraria compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità;
  - opere per la fruizione dell'ambiente quali percorsi pedonali e ciclabili, piccole strutture per l'osservazione faunistica realizzate con tecniche ecocompatibili;
  - effettuazione di sfalci nei prati stabili;
  - il taglio finalizzato ad assicurare la conservazione e miglioramento delle aree boscate, ove presenti, salvaguardando gli esemplari di maggior pregio e di grande dimensione;
  - interventi infrastrutturali per la realizzazione di reti tecnologiche solo se interrate;
  - interventi di rimboschimento da effettuarsi con specie autoctone, in equilibrio ecologico con il microclima della stazione;
- b) sono espressamente vietati:**
- nuovi interventi edilizi e la realizzazione di parcheggi;
  - estirpare e raccogliere tutte le specie erbacee o parti di esse, senza specifica autorizzazione da parte degli organi competenti, previa presentazione dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. 34/81;
  - ridurre le superfici alberate naturali o a prato stabile o delle zone umide;
  - realizzare recinzioni di boschi;
  - realizzare nuove strade carrabili;
  - aprire o coltivare cave e/o miniere;
  - realizzare discariche;
  - chiudere canali o scoline;
  - realizzare serre, o tunnel, per l'agricoltura ancorché stagionali e privi di basamento in cemento.
  - produrre rumori, luci, suoni;
  - svolgere attività pubblicitarie, organizzare manifestazioni folcloristiche, allestire attendamenti o campeggi, accendere fuochi;
  - percorrere il territorio con moto o mezzi fuoristrada per uso turistico (art. 19 L.R. 34/81);
5. Sono sempre e comunque consentiti interventi riguardanti opere di sistemazione idraulica ed altre opere volte al miglioramento della sicurezza del torrente Torre. Tali opere dovranno essere realizzate a seguito di progetti unitari estesi all'intera asta fluviale o a parti significative di essa.
6. E' consentito l'accesso pedonale e ciclabile lungo i sentieri battuti e nelle strade esistenti;
7. Per qualsiasi intervento sul suolo e soprassuolo, compresi quelli di carattere forestale, effettuabili in tutto l'ambito, si dovrà fare riferimento al R.D. 3267/23, alla L.R. 22/82, alla L.R. 38/86 ed al D.P.G.R. 0595/Pres. del 30.12.1986.
8. In caso di particolari manifestazioni sportive o di carattere turistico-ricreativo può essere consentito l'accesso a veicoli motorizzati previa autorizzazione del sindaco che deve contenere l'individuazione del percorso e degli eventuali spazi di sosta e ristoro.
9. Nella viabilità di servizio, l'accesso motorizzato è autorizzato solo per lo sfruttamento agricolo dei terreni, per la conduzione o realizzazione di opere ed impianti pubblici o per l'accesso all'alveo per opere idrauliche.
10. Negli interventi particolari relativi alla viabilità o alle opere idrauliche da realizzarsi nell'ambito delle diverse Zone omogenee "ARIA" si dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:
- per la viabilità carrabile, ciclabile, pedonale e per i sentieri le opere di miglioramento, ristrutturazione e riconversione verranno subordinate all'approvazione degli Enti competenti, nel rispetto delle norme vigenti per ciascuna categoria di opere;
  - la pavimentazione dovrà essere realizzata in materiale arido o ghiaioso per la viabilità carrabile e ciclabile e con materiale terroso per la viabilità pedonale ed i sentieri;
  - nelle opere d'arte (muri, canalette, ecc.) non si farà uso di calcestruzzo lasciato a vista;
  - le opere idrauliche verranno costruite con il paramento esterno in pietrame, così come le scogliere da realizzarsi all'imbocco di eventuali tombotti, ovvero con muratura di pietrame a secco;

- le sponde degli argini o degli arginelli dovranno essere completamente ed immediatamente inerbite, per evitare l'instaurarsi di fenomeni erosivi;
- lungo i percorsi pedonali e lungo i sentieri potranno essere realizzati spazi per la sosta degli utenti, pavimentati con materiale arido o ghiaia e dotati di panchine, contenitori porta-rifiuti e segnaletica; le aree saranno piantumate con essenze locali, le panche ed i cestini per i rifiuti dovranno essere realizzati con pali di legno torniti e impregnati a pressione;
- la segnaletica dovrà essere chiara nel riportare le indicazioni generali e particolare riguardo alla zona, essa dovrà essere sistemata in posizione ottimale rispetto alle viabilità carrabile e pedonale;
- Le varie tabelle ed i vari cartelli dovranno essere previsti di forma, tecnologie costruttive e materiali idonei all'ambiente cui sono destinate.

#### **Art. 32.2 - Sottozona "E4.2 ARIA" - Ambiti naturali**

1. La Zona omogenea E4.A2 ARIA è costituita da quelle aree, interne agli argini del Fiume Torre e del fiume Isonzo, corrispondenti alle parti del territorio di preminente interesse naturalistico, forestale, e paesaggistico nelle quali si manifesta la presenza di notevoli contenuti floristici, faunistici e idrogeologici, e l'individuazione localizzata e puntuale di fenomeni geomorfologici naturali.
2. Tutti gli interventi consentiti nella Zona omogenea E4.A2 ARIA devono essere strettamente subordinati alla finalità prioritaria di assicurare alle aree la conservazione e il miglioramento del loro carattere naturalistico-ambientale. In tale zona l'evoluzione della natura dovrà essere orientata e sorvegliata con metodi scientifici.
3. All'interno della zona sono ammesse le destinazioni d'uso naturalistiche esistenti e quelle legate alla frequentazione turistica o del tempo libero.
4. Sono ammesse le opere di conservazione del suolo, quelle relative alla sistemazione delle vie di accesso e le opere connesse con l'esercizio delle attività economiche svolte nei modi tradizionali e senza alterare i caratteri del suolo. In particolare, oltre agli interventi elencati al precedente art. 35 sono consentite:
  - manutenzioni e sistemazioni dei sentieri e dei percorsi carrabili esistenti;
  - operazioni colturali miranti alla ricostituzione di una fustaia naturaliforme di latifoglie mesofile autoctone, mediante diradamenti, ripuliture localizzate, allevamento di novellame pregiato, eventuali conversioni, ecc.;
  - avviamento ad alto fusto nelle formazioni governate a ceduo;
  - interventi di pulizia dell'assetto della vegetazione spontanea.

#### **Art. 32.4 - Sottozona "E4.4 ARIA" - Ambiti naturali e agricoli**

1. La Zona omogenea E4.A4 ARIA comprende le aree, boschive e coltivate, con caratteristiche assimilabili a quelle delle precedenti sottozone nn. A1 e A2, interne agli argini maestri del Torrente Torre. La zona è caratterizzata dalla presenza di boscaglie, governate a ceduo e di aree destinate a seminativo.
2. In tali aree il P.R.G.C. si propone di mantenere e tutelare l'ambiente ed il paesaggio, nonché di salvaguardare le locali forme di economia rurale.
3. All'interno della zona sono ammesse le destinazioni d'uso naturalistiche esistenti e quelle legate alla frequentazione turistica o del tempo libero. Sono consentite tutte le destinazioni connesse con il normale uso agricolo del suolo.
4. All'interno della sottozona è ammessa la coltivazione di elementi rivolti alla produzione di biomasse erbacee o arboree o arbustive, nel qual caso, nelle operazioni di primo impianto o reimpianto, qualora l'intervento interessi una superficie superiore ai 2 ha, il 5% della superficie deve essere destinata ad interventi di rilevanza ambientale quali:
  - creazione di bordure erbacee;
  - creazione di prati;
  - impianti di boschi misti a ciclo lungo con essenze autoctone;
  - creazione di sistemi portanti del paesaggio rurale o dell'agrosistema (siepi, macchioni, boschetti ecc.).
5. Sono ammesse le opere di conservazione del suolo, quelle relative alla sistemazione delle vie di accesso e le opere connesse con l'esercizio delle attività economiche svolte nei modi tradizionali e senza alterare i caratteri del suolo.
6. Nella viabilità di servizio, l'accesso motorizzato è autorizzato solo per lo sfruttamento agricolo dei terreni, per la conduzione o realizzazione di opere ed impianti pubblici o per l'accesso all'alveo per opere idrauliche.

#### **Art. 32.5 - Sottozona "E4.5 ARIA" - Ambiti agricoli**

1. La sottozona E4.5 ARIA comprende le parti del territorio utilizzate generalmente per attività colturali agricole che rivestono importanza per assicurare la continuità e la consistenza ecologica dell'area protetta. Tali aree sono frequentemente caratterizzate dall'esistenza di fenomeni botanici, zoologici ed

idrogeologici di elevato interesse naturalistico da tutelare per assicurare le connessioni ecologiche e la continuità naturalistica dell'ARIA.

2. In tali ambiti la prosecuzione delle attività agricole dovrà essere condotta con attenzione alla salvaguardia degli aspetti naturali del contesto. Saranno pertanto da salvaguardare le presenze arboree e cespugliose, i tracciati interpoderali e le incisioni dell'idrografia superficiale. Le pratiche colturali dovranno essere orientate a metodi di gestione ecocompatibili evitando attività tendenzialmente riduttive della biodiversità.
3. La sottozona comprende anche aree golenali coltivate a pioppeto ed interessate solo parzialmente da vegetazione ruderale. E' previsto il taglio dei pioppi alla scadenza del ciclo produttivo. Il reimpianto del pioppeto è ammesso, si dovrà però prevedere, qualora la superficie d'intervento abbia un'estensione superiore ai 2 ha, che una porzione di area, con superficie non inferiore al 10% dell'area interessata al reimpianto, venga destinata ad interventi di rilevanza ambientale descritti al precedente punto 32.4:
4. All'interno della sottozona è ammessa la coltivazione di elementi rivolti alla produzione di biomasse erbacee o arboree o arbustive, nel qual caso, nelle operazioni di primo impianto o reimpianto, qualora l'intervento interessi una superficie superiore ai 2 ha, il 5% della superficie deve essere destinata ad interventi di rilevanza ambientale sopra descritti.
5. Sono inoltre ammessi interventi di miglioramento fondiario mediante riporto di terreno naturale, omogeneo per caratteristiche agronomiche (tessitura, granulometria, ph ecc.) a quello presente insito.
6. Le stesse norme valgono anche per quelle aree attualmente poste a set-asside che, al termine del periodo di riposo, l'azienda ritenesse di reintegrarle nel proprio ciclo produttivo.
7. Sono ammesse le opere di conservazione del suolo, quelle relative alla sistemazione delle vie di accesso e le opere connesse con l'esercizio delle attività economiche svolte nei modi tradizionali e senza alterare i caratteri del suolo. In particolare è consentita la coltivazione a seminativo e di essenze arboree a limitata espansione (vigneti, frutteti, ecc.).
8. Le aree ricadenti in questa zona possono concorrere anche alla formazione della superficie territoriale da computarsi ai fini dell'edificazione della residenza dei conduttori agricoli nelle zone E6, nella misura di 0,03 mc/mq con le procedure indicate dalle norme della zona E6.

#### **Art. 39 - Fasce di rispetto dai corsi d'acqua**

1. Per le costruzioni e tutte le opere che comunque possano interessare corsi d'acqua, dovranno essere osservate adeguate distanze di rispetto, secondo quanto disposto dal R.D. 25/07/1904 n. 523 e Circolare del Magistrato alle Acque n. 9700 dd.21/01/1981.
2. Nell'ambito delle fasce di rispetto sono vietate le piantagioni e qualsiasi tipo di manufatti.

#### **Art. 42 - Fasce di rispetto dalle infrastrutture aereoportuali**

1. Ai sensi del Codice della Navigazione, così come revisionato dal D.Lgs n. 151 del 15.03.2006, sul territorio comunale vengono individuate, nella tavola dei vincoli, due fasce di rispetto aereoportuale riferite all'aeroporto del FVG di Ronchi dei Legionari. Tali fasce sono definite: Superficie conica e Superficie orizzontale interna. Per ognuna di queste fasce si devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - a) Superficie conica. All'interno di questa fascia le seguenti tipologie di attività o costruzioni sono oggetto di limitazione:
    - manufatti con finiture esterne riflettenti e campi fotovoltaici;
    - luci pericolose o fuorvianti;
    - ciminiere con emissione fumi;
    - antenne ed apparati radioelettrici irradianti (indipendentemente dalla loro altezza) che, prevedendo l'emissione di onde elettromagnetiche, possono creare interferenze con gli apparati di radionavigazione aerea.
  - b) Superficie orizzontale interna. All'interno di questa fascia oltre alle tipologie di attività e costruzioni definite alla precedente lettera b) sono oggetto di limitazioni:
    - dispositivi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche, edificazioni in grado di richiamare un elevato carico antropico contemporaneo e concentrato (come stadi, palazzetti dello sport, centri commerciali ...) od altre attività in grado di amplificare le conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo.
2. All'interno delle zone di rispetto, così come definite nella tavola dei vincoli allegata, le tipologie di attività o di costruzioni definite ai punti precedenti sono da ritenersi incompatibili e non possono essere autorizzate se non previo nulla osta rilasciato da parte dell'ENAC (Ente nazionale aviazione civile) che è chiamato a valutare la sussistenza delle condizioni di potenziale pericolo e l'accettabilità del livello associato di rischio per la navigazione aerea che deriva dalla realizzazione dell'opera o dalla presenza dell'attività richiesta.
3. Nella progettazione delle opere che si intende realizzare all'interno di dette fasce di protezione o le attività che si intendono insediare si dovrà fare riferimento alle "Linee guida per la valutazione e messa in opera", così come sono state predisposte dall'ENAC per impianti di scariche, per impianti o attività che costituiscono fonti attrattive della fauna selvatica.

4. Per manufatti che presentano vetrate o superfici riflettenti di notevole estensione e per campi fotovoltaici che prevedano una estensione superiore a 10.000 mq di superficie ubicati al di sotto della superficie orizzontale interna dovrà essere effettuato e presentato ad ENAC uno studio che valuti l'impatto della riflessione della luce da parte della struttura, che possa comportare un eventuale abbagliamento ai piloti di aereomobili impegnati nelle operazioni di atterraggio e di circuitazione.
5. Per la valutazione di accettabilità di luci pericolose e fuorvianti, ed in particolare di laser, si deve fare riferimento ai requisiti indicati dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti Cap. 6 paragrafo 1.3.

#### **Art. 47 - Disposizioni riguardanti il paesaggio**

1. In tutte le zone omogenee del P.R.G.C. si applicano le seguenti norme:
  - negli impianti o reimpianti di alberature è obbligatorio l'uso di essenze arboree autoctone; va pertanto evitato l'uso di piante che contrastino con l'ambiente e il paesaggio;
  - gli interventi di costruzione delle piste ciclabili o ristrutturazione delle strade campestri esistenti dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
    - le curve dovranno essere schermate particolarmente sul lato esterno;
    - si dovrà prevedere un doppio filare alternato o un filare singolo con siepe all'esterno della curva. All'interno può essere sufficiente un filare;
    - sui due accessi in curva, dall'ultima pianta ci potrà essere un tratto privo di vegetazione nei casi in cui l'ambiente circostante risulti esteticamente interessante; generalmente non più lungo di 45 m;
    - di norma, anche nei tratti della viabilità rurale più lunghi, i filari possono alternarsi con momenti privi di vegetazione per non più di 45 m circa;
    - i filari avranno un sesto d'impianto uguale alla larghezza della chioma adulta per consentire il massimo sviluppo della pianta. eliminando la necessità della potatura o la sviluppo non completo. Indicativamente: Essenze di I grandezza = 3 - 5 m Essenze di II grandezza = 8 - 12 m Essenze di III grandezza = 14 - 16 m
    - in caso di filari a capitozza il sesto d'impianto dovrà esser dimensionato in proporzione.;
  - generalmente i filari dovranno prevedere una continuità per il tipo di essenza, per tratti omogenei. In casi particolari, e contenuti, potrà essere prevista una composizione mista;
  - le strade rurali non dovranno essere impermeabilizzate con asfalto o altra pavimentazione artificiale;
  - per i canali e i fossi irrigui, nonché per le canalizzazioni per lo sgrondo delle acque superficiali in genere, gli argini debbono essere previsti con interventi manutentivi che escludano in ogni caso la cementificazione delle sponde;
  - nelle zone agricole le aree di parcheggio debbono essere alberate e venire pavimentate evitando la costruzione di piazzali formati da gettate cementizie e/o bituminose continue in tali zone sono altresì vietate le pavimentazioni di tale tipo per sentieri e piste ciclabili;
  - negli impianti o reimpianti dei vigneti dovranno essere usati prevalentemente pali in legno. Nelle zone agricole e forestali le recinzioni saranno costruite con pali in legno o acciaio preverniciato e con rete o filo metallico e staccionate di forma semplice. Eventuali cordoli in calcestruzzo alla base della recinzione, saranno costruiti a filo del piano di campagna o sporgenti rispetto ad esso per massimi 10 cm.
2. Gli interventi di ristrutturazione o ampliamento che interessino l'Autostrada A34 Villesse-Gorizia e il tratto dall'Autostrada A4 ricadente sul territorio comunale, compresi gli svincoli di raccordo dovranno prevedere interventi di mitigazione e mascheramento attraverso la piantumazione di essenze arboree e barriere fonoassorbenti nel rispetto delle indicazioni riportate nella tav. P.4 allegata.

#### **Art. 50 - Costruzioni interrato**

1. In adeguamento alle prescrizioni del PAI (art.8) si esclude la realizzazione di vani interrati in tutte le zone di rischio idraulico (Zona Attenzione, P1, P2, P3). Si esclude la realizzazione di scantinati nelle zone indicate nella cartografia geologica G.3 (1:10.000) in cui la falda, nella massima escursione, potrebbe raggiungere l'intervallo da 0.0 a -2.0 m dal piano campagna. Nelle zone con falda da -2.0 m a -5.0 m dal piano campagna, l'eventuale esecuzione di vani interrati richiede misure di impermeabilizzazione, l'analisi delle sottospinte e della funzionalità della rete di servizi. Nelle fasce prossime ai corsi d'acqua va tenuto conto del potenziale innalzamento della falda durante le piene (alveo pensile) con conseguenti sovrappressioni.
2. La superficie utile della parte interrata potrà estendersi anche fuori dal perimetro edificato per non oltre il 50% della superficie rimanente del lotto edificabile, e dovrà essere coperta con una soletta che consenta la formazione di un tappeto erboso per tutta l'estensione della parte interrata.
3. Tali costruzioni possono essere realizzate a confine; non devono in ogni caso essere occupate le fasce di rispetto stradale.
4. In considerazione della quota relativamente alta della falda freatica presente nelle zone edificabili del paese si dovranno adottare sempre per l'esecuzione degli scantinati, soluzioni tecnologiche atte a garantire la perfetta tenuta alle infiltrazioni d'acqua.

## **Art. 51 – Prescrizioni di carattere geologico**

1. Per tenere conto delle prescrizioni riportate nel parere n° 60/2011 del 26/09/2011 espresso dal responsabile del Servizio Geologico della Regione sull'intero territorio comunale devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - In caso di nuove edificazioni, l'utilizzo del terreno è condizionato al suo riconoscimento geognostico e geotecnico, in relazione all'impegno progettuale ed ai carichi trasmessi. Le indagini dovranno essere approfondite particolarmente per eventuali interventi nella zona ZA -ambito ex cave- indicata nella cartografia geologica G5. I parametri geotecnici da utilizzare dovranno tenere nel debito conto la superficialità della falda che provoca uno scadimento nelle proprietà fisico meccaniche del complesso alluvionale, al fine di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottospinte idriche;
  - Per le aree classificate a pericolosità moderata – P1, nell'ultima versione del progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Isonzo, discussa nel corso della specifica Conferenza programmatica prevista dall'art. 68 del D.L. 152 del 03/04/2006 ed individuate nella "relazione geologica" allegata al presente piano oltre che nella tavola A.06a – vincoli territoriali-, vige il divieto di realizzare vani interrati e la rete fognaria deve essere dotata di dispositivi antiriflusso.
  - Per le aree classificate a pericolosità media – P2, nell'ultima versione del progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Isonzo, discussa nel corso della specifica Conferenza programmatica prevista dall'art. 68 del D.L. 152 del 03/04/2006 ed individuate nella "relazione geologica" allegata al presente piano oltre che nella tavola A.06a – vincoli territoriali-, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'art. 11 delle norme tecniche di attuazione del PAI e dettate a pagg. 7 e 8 della relazione geologica allegata al presente piano che qui si intendono integralmente riportate.
  - Laddove la costruzione di vani interrati sia consentita, qualora essi ricadano nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda, nella fase storica di massimo impinguamento, così come individuata nella tav. C – Carta Idrogeologica – allegata alla relazione geologica riferita al presente Piano, deve essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi mediante un'adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche.
2. Con riferimento al parere geologico n. 62/2013 espresso dal Servizio geologico della Regione in data 13/11/2013 ed alle prescrizioni in esso contenute, si stabilisce che devono essere rispettate le indicazioni prescrittive contenute nel cap. 9, pag. da 50 a 55 della Relazione geologica, che qui si intendono integralmente riportate, allegata al presente piano.

## **Art. 53 - Impianti tecnologici di interesse pubblico**

1. Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico con esclusione delle zone E2 - ES.1 e relative sottozone per le quali valgono norme specifiche e più restrittive, è consentita, oltre alla posa di cavi, condutture interrate o aeree, la realizzazione dei manufatti e degli impianti tecnologici necessari per il trasporto e la distribuzione di servizi pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognature, acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.
2. L'atto autorizzativo per l'intervento, rilasciato dagli organi competenti relativi, riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la compatibilità delle opere alle diverse destinazioni di zona.
3. L'inserimento di detti impianti nel lotto dovrà essere curato con la creazione di apposite quinte di verde ed altri accorgimenti analoghi.

## **ESTRATTO N.T.A. DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI**

### **Art. 7 – Disposizioni Comuni**

1. Le previsioni contenute nei piani di assetto e uso del territorio si conformano alle disposizioni del presente Piano.
2. I Comuni territorialmente interessati attestano nel rilascio del certificato di destinazione urbanistica le eventuali classi di pericolosità e di rischio presenti.
3. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia devono essere tali da:
  - a) migliorare o mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
  - b) non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata, nonché a valle o a monte della stessa;

- c) non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, laddove possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
  - d) non pregiudicare la realizzazione o il completamento degli interventi di cui all'Allegato III del Piano.
4. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica secondo quanto disposto dagli articoli 9, 10, 11, 12 lett. e), 13, 14.
  5. I piani di emergenza di protezione civile devono tener conto delle aree classificate dal Piano ai fini dell'eventuale aggiornamento e dell'individuazione di specifiche procedure finalizzate alla gestione del rischio.
  6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

#### **Art. 10 – Aree Fluviali**

1. Nelle aree fluviali possono essere consentiti previa autorizzazione idraulica della competente amministrazione regionale, laddove prevista, esclusivamente interventi funzionali:
  - a) alla navigazione interna e da diporto;
  - b) all'utilizzo agricolo dei terreni;
  - c) alla difesa o mitigazione del rischio;
  - d) alla realizzazione di infrastrutture di rete/tecniche/viarie relative a servizi pubblici essenziali, nonché di piste ciclopedonali, non altrimenti localizzabili e in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili;
  - e) alla realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
  - f) all'asportazione di materiale litoide per la regimazione e la manutenzione idraulica.
2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1 lett. c) d) e) che interferiscono con la morfologia in atto o prevedibile del corpo idrico è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punto 3.1).
3. Fino alla predisposizione dei programmi di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-  
quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità di bacino fornisce alla competente amministrazione regionale il proprio parere in merito agli interventi di cui al comma 1 lett. f) che comportino un prelievo pari o superiore a 20.000 mc. Ai fini del rilascio del parere è richiesta la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punto 3.2).
4. L'amministrazione regionale provvede direttamente alla programmazione e alla realizzazione di interventi sulle opere idrauliche nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dalla legge.
5. Gli interventi di cui al comma 1 non devono comunque determinare:
  - a) riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico;
  - b) situazioni di pericolosità in caso di sradicamento o trascinarsi di strutture o vegetazione da parte delle acque.

#### **Art. 11 – Preesistenze nelle Aree Fluviali**

1. Sul patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente possono essere realizzati previa autorizzazione idraulica della competente amministrazione regionale, laddove prevista, esclusivamente interventi di:
  - a) demolizione senza possibilità di ricostruzione;
  - b) manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, impianti produttivi artigianali o industriali, impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
  - c) restauro e risanamento conservativo purché l'intervento e l'eventuale mutamento di destinazione d'uso siano funzionali a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti;
  - d) sistemazione e manutenzione di superfici scoperte, comprese rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti.
2. L'ampliamento di edifici esistenti e la realizzazione di locali accessori al loro servizio è consentito per una sola volta senza comportare mutamento della destinazione d'uso né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale ed è subordinato alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punto 3.1).
3. Sono altresì consentiti gli interventi necessari in attuazione delle normative vigenti in materia di sicurezza idraulica, eliminazione di barriere architettoniche, efficientamento energetico, prevenzione incendi, tutela e sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio culturale-paesaggistico, salvaguardia dell'incolumità pubblica, purché realizzati mediante soluzioni tecniche e costruttive funzionali a minimizzarne la vulnerabilità.

#### **Art. 15 – Locali Interrati o Seminterrati**

1. Nelle aree fluviali, in quelle a pericolosità elevata P3A e P3B, in quelle a pericolosità media P2, è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati.

2. Nelle aree a pericolosità moderata P1 la realizzazione di locali interrati e seminterrati è subordinata alla realizzazione di appositi dispositivi e impianti a tutela dell'incolumità delle persone e dei beni esposti. Gli stessi devono essere idonei a garantire la sicura evacuazione dai locali in condizione di allagamento o di presenza di materiale solido.
3. Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, disciplinano l'uso del territorio e le connesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie anche assumendo determinazioni più restrittive rispetto alle previsioni di cui al comma 1 e 2.

**Art. 16 – Efficacia del Piano e Coordinamento con la pregressa pianificazione di Bacino**

1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso dell'adozione della delibera in Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano decadono le misure di salvaguardia assunte con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).
3. Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano cessano di avere efficacia, per la parte idraulica, i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali salvo quanto disposto dal comma 5.
4. I Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali continuano a esprimere le conoscenze, le disposizioni e le mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi.
5. Continuano a esprimere efficacia le seguenti disposizioni della pregressa pianificazione di bacino così come riportate nell'allegato B delle presenti norme: articolo 18 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dell'Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione; articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 12, 13 del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave; articoli 1, 2, 5, 7 del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento; articoli 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del Livenza sottobacino Cellina-Meduna.
6. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano riservate le competenze attribuite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione che vengono esercitate secondo quanto disposto dalla rispettiva pianificazione di settore.

